

Pubblicato il 03/07/2020

N. 02874/2020 REG.PROV.COLL.

N. 04062/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania**

**(Sezione Quinta)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 4062 del 2019, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Elena Del Prete, Nicolina Fontana, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Elena Del Prete in Aversa, via Arturo Garofano n. 8;

***contro***

Comune di Pastorano, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Ugo De Rosa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***nei confronti***

-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Casertano, Stefano Casertano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Francesco Casertano in Napoli, via F.Coletta n.12;

***per l'annullamento dei seguenti atti:***

A) Determinazione del Settore Amministrativo del Comune di Pastorano n. 142 del 16/07/2019 del Servizio e n. 425 del 16/07/2019 del Registro Generale, di approvazione Verbali della Commissione nonché di pubblicazione della graduatoria di merito del Concorso per la copertura di n. 1 posto di Istruttore Amministrativo categoria C posizione economica C1 - presso il Settore Amministrativo - Servizi Demografici indetto con Determinazione n. 43 del 01/03/2018 del Servizio e n. 107 del 01/03/2018 del Registro Generale del settore Amministrativo del Comune di Pastorano (Pubblicato in G.U. n. 21 del 13/03/2018 Serie Speciale), nella parte in cui colloca al primo posto, quale vincitrice, la -OMISSIS-, con un punteggio pari a 29,2, e colloca la ricorrente al posto n. 2, con un punteggio pari a 29, ovvero nella parte in cui assegna alla -OMISSIS- il punteggio per i titoli vari e culturali pari a 1,7 a fronte di punti 1;

B) Determinazione del Settore Amministrativo del Comune di Pastorano n. 142 del 16/07/2019 del Servizio e n. 425 del 16/07/2019 del Registro Generale pubblicata sul sito web del Comune di Pastorano in pari data di cui al punto A) nella parte in cui (colloca) la ricorrente al posto n. 2, con un punteggio paria 29 non valutando/non attribuendole alcun punteggio per la Categoria Curriculum;

C) una agli atti preordinati e connessi tra cui: 1. il Verbale n. 9 del 10/07/2019 della Commissione Giudicatrice del predetto Concorso pubblico; 2. il Verbale n. 7 del 13/05/2019 e successiva rettifica del 20/05/2019 della Commissione Giudicatrice del predetto Concorso pubblico; 3. Il Verbale n. 5 dell'08/04/2019 della Commissione Giudicatrice del predetto Concorso pubblico nella parte in cui dovesse interpretarsi in modo da ledere alla ricorrente; 4. l'art. 14 del bando di concorso indetto con Determinazione n. 43 del 01/03/2018 del Servizio e n. 107 del 01/03/2018 del Registro Generale del settore Amministrativo del Comune di Pastorano (Pubblicato in G.U. n. 21 del 13/03/2018, Serie Speciale), nella parte in cui dovesse interpretarsi in modo da ledere alla ricorrente;

D) nonché di ogni altro atto consequenziale tra cui il contratto, ove e se stipulato tra il Comune e la -OMISSIS-;

E) nonché per l'accertamento del diritto della ricorrente a vedersi riconosciuta vincitrice del Concorso de quo;

F) nonché per il risarcimento dei danni subiti e subendi dalla ricorrente a causa dell'illegittima condotta posta in essere dall'Amministrazione, da quantificarsi per equivalente, nella misura pari al valore degli emolumenti contrattuali che la stessa avrebbe percepito se avesse sottoscritto il contratto di assunzione a tempo indeterminato e fino alla stipula dello stesso;

per quanto riguarda il ricorso incidentale proposto da -OMISSIS-:

per l'annullamento:

A) della determinazione del Settore Amministrativo, Ufficio Personale del Comune di Pastorano datata 16.7.2019 (n. 142 del Servizio e n. 425 del Registro Generale), con la quale sono stati approvati i Verbali della Commissione e la graduatoria di merito del Concorso Pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di "Istruttore Amministrativo" categoria C, posizione economica C1, con contratto a tempo indeterminato e a tempo parziale (part time 50% pari a 18 ore settimanali) presso il Settore Amministrativo - Servizi Demografici (Elettorale - Stato Civile – Anagrafe), nella parte in cui risulta collocata al secondo posto la dott.ssa -OMISSIS-, con p. 29, assegnandole per i titoli (vari e culturali, e di servizio) p. 2,5 in luogo dei punteggi di seguito indicati;

B) degli atti preordinati, connessi e consequenziali tra cui, in parte qua ed in relazione all'interesse vantato: b.1) i Verbali della commissione concorsuale nn. 5 del 08.04.2019, 7 del 13.5.2019 e successiva rettifica del 20.5.2019, e 9 del 10.7.2019; b.2) l'art. 14 del bando di concorso de quo;

C) degli stessi provvedimenti indicati nelle precedenti lettere A) e B), nella parte in cui non riconoscono alla sig.ra -OMISSIS- il punteggio scaturente dal titolo relativo

all'Invalsi ed al servizio curriculare quale componente esperto dell'Ufficio di Piano, pari rispettivamente a pp. 0,10 +0,30, per complessivi p. 0,40;

D) nonché per l'accertamento del diritto della ricorrente incidentale a vedersi comunque riconosciuta vincitrice del concorso de quo;

E) e per il risarcimento dei danni subiti e subendi a causa dell'illegittima condotta posta in essere dall'Amministrazione, da quantificarsi per equivalente, nel caso in cui il contratto già stipulato, con relativa assunzione a tempo indeterminato fosse ingiustamente rescisso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Pastorano e di -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella udienza del giorno 9 giugno 2020, tenuta da remoto ai sensi del D.L. 18/2020 e succ. mod., il dott. Fabio Maffei e riservata la causa in decisione sulla base degli atti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### FATTO e DIRITTO

1.- Il Comune di Pastorano, con determine n. 43 del 01/03/2018 e n. 107 del 01/03/2018 (Pubblicate in G.U. n. 21 del 13/03/2018 – 4° Serie Speciale), aveva approvato il Bando di Concorso per titoli ed esami volto alla la copertura di n. 1 posto di “Istruttore Amministrativo” categoria C — posizione economica C1 -, da assumere con contratto a tempo indeterminato e a tempo parziale (part time 50% pari a 18 ore settimanali) presso il Settore Amministrativo — Servizi Demografici Elettorale - Stato Civile — Anagrafe.

Il bando di concorso prevedeva ai fini della selezione dei candidati l'espletamento di tre prove: una prova preselettiva, una prova scritta ed una prova orale la cui

valutazione, espressa in trentesimi, avrebbe dovuto essere successivamente sommata al punteggio attribuito in ragione della valutazione dei titoli.

Con determinate del Settore Amministrativo – Ufficio personale - n.142 del 16/07/2019 e n. 425 del 16/07/2019 erano stati approvati i verbali della commissione di concorso nonché redatta la graduatoria di merito in cui la ricorrente, sebbene idonea, era stata collocata in seconda posizione, rispetto alla candidata - OMISSIS-, vincitrice del concorso, avendo conseguito un punteggio totale pari a punti 29,2 superiore a quello attribuito alla ricorrente (29,00).

Nello specifico la ricorrente aveva riportato i seguenti punteggi: titoli 2,5; prova scritta 26/30; prova orale 27/30, con una media di 26,5 corrispondente al punteggio complessivo pari a 29.

Alla prima classificata, -OMISSIS-, erano stati attribuiti i seguenti punteggi: titoli 1,7; prova scritta 28/30; prova orale 27/30, con una media 27,5 corrispondente al punteggio complessivo di 29,2.

Tuttavia, esaminata la documentazione trasmessa dall'intimato Comune a seguito dell'accoglimento della presentata istanza ostensiva, la ricorrente aveva rilevato non solo la mancata attribuzione in suo favore di alcuni punti cui assumeva di avere diritto in ragione dei titoli posseduti e del curriculum presentato, ma anche che alla prima classificata, in aperta violazione sia delle disposizioni del bando, sia del verbale n. 5 redatto dalla stessa commissione giudicatrice ai fini della determinazione dei criteri di valutazione dei titoli, erano stati attribuiti, nell'ambito della valutazione dei "titoli vari e culturali", punti 0,7, così suddivisi:

- punti 0,5 per l'abilitazione alla professione di Psicologo;
- punti 0,2 per il Diploma di Specializzazione quadriennale in "Psicoterapia dello sviluppo e dell'adolescenza in ambito clinico giuridico".

Appariva evidente che l'attribuzione illegittima dei suindicati punteggi, pari a 0,7, aveva leso la ricorrente che, posizionatasi al secondo posto con punti pari a 29,

sarebbe stata, in caso di legittima attribuzione del punteggio, la vincitrice del concorso.

Inoltre, con specifico ed ulteriore riguardo al punteggio attribuito alla ricorrente, dalla disamina della documentazione acquisita in virtù del consentito accesso, era emerso che la stessa, con riguardo alla voce riferita al curriculum, aveva conseguito un punteggio pari a 0, nonostante, come correttamente indicato nell'allegato curriculum e comprovato dalla depositata documentazione, il possesso dei seguenti titoli:

- a) tirocinio professionale formativo per dottori commercialisti iscritti all'albo dei tirocinanti ODCEC anno 2016/2017 presso il -OMISSIS-
- b) tirocinio professionale per revisore dei conti iscritti al MEF anno 2017 presso il Revisore legale -OMISSIS-;
- c) certificazione attestante il livello C1 in lingua inglese dell'aim Awards (Anglia Examination);
- d) certificazione attestante il livello B2 in lingua francese conseguito presso l'Institute Francaise Grenoble di Napoli.

Stante l'illegittimità dei provvedimenti sopra riportati, la ricorrente ha proposto il presente gravame adducendo un unico articolato motivo così rubricato: violazione e falsa applicazione dell'art.14 del bando di concorso - violazione e falsa applicazione del verbale n.5 della commissione giudicatrice del 08/04/2019 – illogicità nell'attribuzione del punteggio - eccesso di potere - violazione della regola dell'uniformità del criterio di giudizio - irragionevolezza- violazione del principio di equità e imparzialità - violazione dei principi di correttezza e buona amministrazione di cui all'art. 97 della costituzione.

In primo luogo, i gravati provvedimenti erano illegittimi in quanto violativi dell'art. 14 del bando di concorso e delle prescrizioni riportate nel verbale n. 5 con cui la commissione giudicatrice aveva determinato i criteri di valutazione dei titoli, in tal

modo ponendosi le determinazioni impugnate in contrasto con i principi di buon andamento ed imparzialità che regolano l'azione amministrativa.

Al riguardo, osservava la ricorrente che l'Amministrazione resistente, pur avendo previamente definito precisi criteri da seguire nella valutazione sia dei "titoli di studio vari e culturali", sia dei curricula presentati dai singoli concorrenti, aveva compiuto valutazioni del tutto avulse dai suindicati criteri, in tal modo ledendo la par condicio dei candidati ed il principio di certezza nello svolgimento delle procedure concorsuali.

Invero, l'art. 14, comma 9, del Bando di concorso, rubricato "Valutazione dei titoli e punteggio", prescriveva che: "1. La valutazione del punteggio disponibile per la valutazione dei titoli è così suddiviso dalla Commissione: 1) Titoli di servizio: fino al 50% del totale, 2) Titoli di studio: fino al 50% del totale, 3) Titoli vari: fino al 10% del totale, 4) Curriculum: fino al 10% del totale.... La valutazione dei titoli vari riguardava le pubblicazioni, le specializzazioni ed i corsi di perfezionamento su materie attinenti le funzioni del posto messo a concorso purché sia certificato il superamento della prova finale e di altri titoli attinenti, che non siano stati presi in considerazione nelle altre categorie di titoli".

Il verbale n. 5 del 08/04/2019, con cui la commissione guidatrice aveva precisato i criteri di attribuzione dei punteggi, aveva chiarito che: "Saranno valutati in questa categoria, a discrezione della Commissione, tutti gli altri titoli che non siano classificabili nelle categorie precedenti purché abbiano attinenza con il posto messo a concorso e siano documentati da diplomi o attestazioni. Si considerano tali le pubblicazioni, le specializzazioni ed i corsi di perfezionamento su materie attinenti le funzioni del posto messo a concorso purché sia certificato il superamento della prova finale e di altri titoli attinenti, che non siano stati presi in considerazione nelle altre categorie di titoli".

In conclamata violazione dei criteri stabiliti dalla lex specialis, come specificati dalla commissione giudicatrice, alla prima classificata erano stati attribuiti i seguenti punteggi: - 0,5 per l'abilitazione alla professione di psicologo; - 0,2 per altri corsi e master nonché tirocini (ovvero 0,2 punti per il Diploma di Specializzazione quadriennale in "Psicoterapia dello sviluppo e dell'adolescenza in ambito clinico giuridico"). Gli indicati punteggi, come palesato dal raffronto con i criteri indicati dalla commissione, erano stati, dunque, attribuiti con riguardo a titoli del tutto avulsi dalla figura professionale del posto messo a concorso di Istruttore Amministrativo. L'illegittima attribuzione del punteggio relativo ai titoli vari e culturali, posseduti dalla -OMISSIS-, vincitrice, pari a 0,7 punti, era ancor più evidente qualora si fosse considerato che la stessa P.A., con la comunicazione del 05/06/2019, inviata alla -OMISSIS-, espressamente aveva qualificato il titolo di studio Diploma di Specializzazione quadriennale in "Psicoterapia dello sviluppo e dell'adolescenza in ambito clinico giuridico" come non attinente alla figura professionale messa a concorso, pur attribuendole, in spregio a quanto previsto dall'art. 14 del Bando di Concorso e specificato dal succitato verbale n. 5, un punteggio pari a 0,2.

Pertanto, se la Commissione avesse applicato correttamente i criteri fissati dal Bando e dai relativi verbali di concorso e, dunque, non valutato, in quanto non attinenti alla figura professionale di cui al concorso, i titoli posseduti dalla -OMISSIS-, la ricorrente si sarebbe classificata correttamente al primo posto e legittimamente sarebbe risultata vincitrice del concorso.

I provvedimenti impugnati erano altresì viziati laddove non era stato riconosciuto alla ricorrente alcun punteggio relativo al curriculum.

Dalla scheda individuale attinente alla valutazione dei titoli presentati dalla ricorrente si evinceva che l'amministrazione resistente, non attribuendole alcun punteggio con riguardo al curriculum presentato, non aveva espressamente valutato i seguenti titoli:

1. Tirocinio professionale formativo per dottori commercialisti;
2. Tirocinio

professionale per revisore dei conti; 3. Certificazioni attestanti il livello di B2 in lingua Francese e di C1 in lingua Inglese.

Tanto rendeva illegittimo l'operato della P.A. soprattutto se rapportato al punteggio di punti 0,1 attribuito alla vincitrice, -OMISSIS-, per la valutazione del Curriculum professionale.

Si è costituita l'amministrazione resistente, sostenendo l'infondatezza del proposto gravame poiché, da un lato, la Commissione aveva applicato a tutti i candidati il medesimo criterio, attribuendo il punteggio di 0,5 a coloro che risultavano iscritti ad un albo professionale, indipendentemente dalla qualifica (psicologo, avvocato, architetto); dall'altro, con riguardo ai restanti titoli vantati dalla ricorrente, gli stessi non potevano essere valutati in quanto attinenti ai corsi di formazione e di aggiornamento di cui non era stato provato "il superamento della prova finale"; per nessun candidato, infatti, la partecipazione a corsi di aggiornamento o formazione era stata considerata titolo valutabile.

Si costituiva anche la controinteressata spiegando gravame incidentale.

In particolare, censurava in via incidentale l'attribuzione alla ricorrente di punti 1,00 per docenza svolta presso un Istituto scolastico secondario di secondo grado paritario, con contratto a tempo parziale della durata di sei mesi per n. 4 ore settimanali; non solo tale attività non poteva essere considerata come servizio svolto alle dipendenze della pubblica amministrazione ma, in ogni caso, il punteggio da assegnare avrebbe dovuto subire una riparametrazione in ragione dell'attività svolta soltanto a tempo parziale; contestava, poi, l'attribuzione del punteggio ricevuto dalla -OMISSIS- con riguardo al titolo rilasciato dall'Università degli studi Suor Orsola Benincasa, costituendo quest'ultimo un mero attestato, senza alcuna certificazione comprovante la votazione finale ovvero il superamento dell'esame finale; inoltre, censurava l'operato della commissione giudicatrice per non aver considerato valutabili due titoli da ella conseguiti, sebbene afferenti al profilo professionale,

ovverosia l'inserimento nelle graduatorie di merito Profilo B - Area Nord per la costituzione di un "Elenco di esperti della valutazione esterna delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'art.3, comma 1, lett. F), del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80", nonché l'essere stata componente esperto dell'ufficio di piano di cui alla L. n. 328/2000 e alla L. R. n. 11/2007.

Alla udienza del 9 giugno 2020, tenuta da remoto ai sensi dell'art. 84, comma 6, D.L. 18/2020, la causa è stata riservata in decisione sulla base degli atti.

2.- In limine, con specifico riferimento all'ordine di esame dei proposti gravami, osserva il Collegio che, nel caso in cui, come nella specie, siano stati proposti un ricorso principale ed uno incidentale, la scelta del giudice amministrativo, nella priorità da conferire al loro esame, deve collegarsi alle esigenze del giudizio e, dunque, ai principi di economia processuale e logicità.

Il ricorso incidentale deve essere esaminato, di regola, dopo quello principale, a meno che esso non introduca un *thema decidendum* idoneo a determinare la declaratoria d'inammissibilità del gravame principale per difetto di interesse, in quanto la "prova di resistenza" sia favorevole al ricorrente incidentale (cfr. , *ex pluris*, Cons. Stato, sezione V, 13 novembre 2007, n. 5811).

L'istituto processuale del ricorso incidentale, invero, si innesta nell'ambito dell'impugnativa proposta dal ricorrente principale contro l'atto amministrativo lesivo ed ha portata conservativa, ovverosia assolve alla funzione di mantenere l'assetto d'interessi definito in senso favorevole alla parte controinteressata (cfr. Cons. Stato, sezione V, 22 luglio 2002, n. 4010), così paralizzando il gravame principale; pertanto, essendo il ricorso incidentale un'impugnativa accessoria rispetto a quella principale, la legittimazione a proporlo deriva automaticamente dall'avvenuta instaurazione di un giudizio, suscettibile di concludersi con la sottrazione all'interessato di una posizione di vantaggio derivante dal provvedimento impugnato (cfr., Cons. Stato, sez. V, 8 luglio 2002, n. 3782).

Dunque, l'esame del ricorso incidentale dev'essere, in linea di principio, subordinato all'accoglimento di quello principale (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 21 febbraio 2011, n.1072; Consiglio di Stato., sezione V, 8 maggio 2002 n. 2468).

Tuttavia, anche omettendo di considerare le esigenze di economia processuale - che a loro volta devono restare connesse all'esigenza del rispetto del generale principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato - talvolta l'esame del ricorso incidentale può - e secondo alcune pronunce addirittura deve - precedere l'esame di quello principale: nell'ambito del contenzioso relativo ai procedimenti concorsuali, devono utilmente distinguersi le ipotesi in cui il ricorso incidentale introduca vere e proprie eccezioni quanto alla legittimazione del ricorrente principale a partecipare al procedimento, con la conseguente esigenza di una disamina preliminare di tali problematiche, dalle ipotesi nelle quali si propongano questioni interpretative, in ordine al corretto esercizio della potestà discrezionale-valutativa, nei confronti del concorrente non vincitore, da parte dell'amministrazione resistente; tali ultime questioni rilevano, nell'economia del giudizio, proprio in quanto l'interesse alla loro decisione sorge dalla contestazione della legittimità della graduatoria finale, con la conseguenza che le questioni stesse ragionevolmente dovrebbero essere trattate nel solo caso di riscontrata fondatezza del gravame principale (cfr.: da ultimo, Consiglio di Stato, sez. V, 11 giugno 2020 , n. 3716).

In definitiva, la fondatezza del ricorso incidentale determina l'inammissibilità del ricorso principale poiché le censure in esso espresse, anche se fondate, non consentono di superare la cd. prova di resistenza, vale a dire non consentono al ricorrente stesso di conseguire la vittoria del concorso. (cfr.: T.A.R. Abruzzo – Pescara, 04 dicembre 2014, n.495).

3.- In applicazione dei principi sopra esposti, ritiene il Collegio di dover muovere dalla disamina del ricorso incidentale proposto dalla controinteressata, stante la sua

fondatezza – e quindi il suo effetto paralizzante il ricorso principale – con riguardo alla prima censura ivi articolata.

Nel dettaglio, con tale mezzo di gravame la controinteressata ha contestato, nell'ambito della valutazione dei titoli di servizio, l'attribuzione alla ricorrente di punti 1,00 per la docenza svolta presso un istituto scolastico secondario di secondo grado, con contratto a tempo parziale della durata di sei mesi per n. 4 ore settimanali, atteso che, in ragione dei criteri di valutazione cui la commissione si era vincolata, il conferito incarico d'insegnamento avrebbe dovuto essere valutato nell'ambito dei titoli vari essendo in quest'ultimi ricompresi "i servizi prestati alle dipendenze di privati".

La descritta prospettazione è stata avversata dalla ricorrente principale sostenendo la legittimità del punteggio attribuitole in ragione del contratto di insegnamento stipulato con l'Istituto Scolastico Don Bosco di Sant'Antimo, essendo quest'ultimo un istituto paritario riconosciuto sia con i DD.MM. del 10/03/1998 e del 07/01/04, sia con il Decreto del D.G. n.21/S del 05/12/2007. Pertanto, essendo parificato a tutti gli effetti ad un istituto pubblico, il servizio ivi prestato doveva essere equiparato a quello prestato alle dipendenze della Pubblica Amministrazione, essendo il sistema scolastico complessivamente costituito "dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali", pacifico essendo che le suddette scuole paritarie svolgono un servizio pubblico.

3.1.- Orbene, il Collegio non condivide l'argomentazione difensiva da ultimo riferita ritenendo che, alla luce di una puntuale ricognizione della normativa di riferimento, colga nel segno la censura all'uopo sollevata dalla controinteressata ricorrente incidentale.

A tal fine, occorre muovere dalla disamina delle statuizioni contenute nella lex specialis e, precisamente, dalla lettera dell'art. 14 che, nell'individuare i criteri selettivi e valutativi dei titoli inerenti al servizio prestato, circoscriveva la valutabilità al "...

servizio prestato alle dipendenze della Pubblica Amministrazione, svolto in categoria di inquadramento equivalente, superiore e immediatamente inferiore a quella propria del posto messo a concorso”.

La commissione di gara, nella seduta dell'8 aprile 2019, nel ripartire il punteggio attribuibile in ragione dei titoli di servizi, in attuazione della succitata previsione del bando, precisava che “I servizi prestati alle dipendenze di privati potranno essere valutati come curriculum professionale (Titoli vari)”.

Essendo quello descritto il quadro valutativo cui l'amministrazione si era auto-vincolata ai fini della determinazione del punteggio attribuibile in forza dei titoli di servizio posseduti dai candidati, appare evidente la violazione in cui è incorsa la commissione giudicatrice allorché ha equiparato il servizio prestato dalla ricorrente alle dipendenze di una scuola paritaria a quello, espressamente richiesto dal Bando, svolto alle dipendenze della Pubblica Amministrazione.

Invero, la "parità" riconosciuta dall'art. 1 della L. n. 62 del 2000 si riferisce, nella lettera e nella ratio della disciplina, al solo aspetto funzionale ed organizzativo delle scuole considerate dalla norma, senza rivestire alcuna ingerenza o implicazione necessitata in ordine alle condizioni contrattuali del personale addetto a tali istituti scolastici e, quindi, sulla qualificazione dell'instaurato rapporto di lavoro.

E', infatti, del tutto pacifico in giurisprudenza che le norme che prevedono il riconoscimento di servizi pre-ruolo a fini giuridici ed economici siano, in quanto attributive di benefici particolari, norme eccezionali e per ciò stesso non applicabili estensivamente o analogicamente (cfr.: Cons. Stato, Sez. IV, 22 giugno 2004, n. 4382; Cons. Stato, sez. VI, 9 maggio 2002, n. 2517; Cass., 30 gennaio 2015, n. 1749). Quanto poi all'art. 2 co. 2 D.L. n. 255 del 2001, convertito in L. n. 333 del 2001, ai cui sensi "i servizi di insegnamento prestati dal 10 settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla L. 10 marzo 2000, n. 62 sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali", deve rilevarsi che la disposizione è

rubricata "Integrazione a regime delle graduatorie permanenti del personale docente" ed è inserita in un provvedimento normativo volto a disciplinare appunto le graduatorie permanenti del personale docente.

La norma non è pertanto estensibile alla qualificazione del servizio prestato alle dipendenze di una scuola paritaria, trattandosi di una norma eccezionale, che - in deroga ai principi generali e con riguardo alla sola fattispecie in essa indicata - equipara servizi prestati per soggetti diversi dal MIUR ai servizi prestati per il MIUR. Irrilevante, poi, appare il fatto che la L. n. 62 del 2000 abbia espressamente affermato che "Il sistema nazionale di istruzione ... è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali" e che le suddette scuole paritarie svolgono un "servizio pubblico" (art. 1, commi 1 e 3), che siano stati previsti penetranti controlli e rigide prescrizioni per gli istituti paritari, che l'art. 2, co. 2 D.L. n. 255 del 3 luglio 2001 abbia disposto l'equiparazione di servizi statali e paritari, disponendo che siano "valutati nella stessa misura", in quanto il servizio prestato presso la scuola paritaria in questione rimane, comunque, servizio prestato presso un ente privato, con conseguente ragionevolezza della sua irrilevanza ai fini del conteggio dell'anzianità di servizio presso lo Stato.

S'impone, per quanto precede, la necessità di distinguere il riconoscimento del servizio prestato presso le scuole paritarie ai fini dell'inserimento nella GAE dal riconoscimento ai fini dell'anzianità di servizio.

Se, infatti, l'insegnamento presso scuole non statali può costituire titolo valido ai fini del posizionamento nelle GAE, in quanto esperienza lavorativa assimilabile a quella svolta presso scuole pubbliche, non vi sono ragioni affinché tale titolo debba essere riconosciuto anche ai fini della ricostruzione della carriera, ovvero sia al fine del riconoscimento di un'anzianità di servizio convenzionale presso lo Stato, quando, viceversa, tale servizio è stato espletato presso scuole non statali, il cui accesso, peraltro, non è neppure subordinato ad un concorso pubblico.

In conclusione, la disposizione contenuta nell'art. 2 comma 2 del D.L. n. 255 del 2001 riguarda la formazione delle graduatorie cui appartengono i docenti non in ruolo, mentre nella presente causa viene in considerazione la diversa fattispecie dell'anzianità di servizio del personale già assunto a tempo determinato o indeterminato ai fini del riconoscimento del punteggio per i titoli di servizio posseduti; la diversità delle fattispecie preclude di procedere ad un'interpretazione estensiva o analogica" (cfr.: Tribunale di Monza, sentenza 23.2.2017 n. 88)". T.A.R. Roma, Lazio, Roma sez. III, 03/06/2019 n.7110).

La riportata norma, benché dettata per l'integrazione a regime delle graduatorie permanenti del personale docente, e in particolare per l'inserimento in esse, nonché per l'aggiornamento del punteggio del personale già inserito, è espressione di un canone di parità di trattamento dell'attività di insegnamento prestata in scuole statali e in scuole paritarie onde riconoscere integralmente il servizio prestato in istituti paritari dall'1.9.2000, agli aspiranti all'assunzione negli istituti statali, ragion per cui, in definitiva, la norma non può essere applicata alle fattispecie diverse che, come nel caso, non valorizzano affatto l'esperienza pregressa nella specifica attività (di insegnamento), ma piuttosto si propongono di valutare solo il fatto di aver svolto il servizio alle dipendenze di un ente pubblico (cfr.: Tribunale di Roma, Sez. lav., 13 marzo 2018 n. 1880);

Occorre, inoltre, considerare che la L. n. 62 del 2000, recante "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione", nel riformare l'ordinamento scolastico, ha previsto che "Il sistema nazionale di istruzione, fermo restando quanto previsto dall'art. 33, secondo comma, della Costituzione, è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali", disciplinando le condizioni per ottenere il riconoscimento di scuola paritaria.

Conclusivamente, dagli artt. 1 L. n. 62 del 2000 e 2, comma 2, D.Lgs. n. 255 del 2001 può ricavarsi un principio di equivalenza tra il servizio d'insegnamento svolto

nelle scuole Statali e quello svolto nelle scuole paritarie, solo ai fini dell'inserimento nelle GAE, di assoluto favore per gli insegnanti delle scuole paritarie, benché si tratti pur sempre di due datori di lavoro diversi, con la conseguenza che il servizio reso presso le scuole paritarie (per il cui accesso, peraltro, neppure è previsto un concorso pubblico) non è valutabile ai fini della ricostruzione di carriera.

3.2.- Alla luce delle superiori osservazioni, il Collegio non può non rilevare l'eccesso di potere ed il travisamento dei fatti in cui è incorsa la commissione esaminatrice che, equiparando le due tipologie di servizio - e, in ragione di ciò, erroneamente attribuendo alla ricorrente un punto per il servizio prestato alle dipendenze di un ente privato - ha violato sia il succitato art. 14 del bando, sia i criteri di valutazione dal medesimo individuati ai fini della determinazione del punteggio da attribuire ai candidati in forza dei posseduti titoli di servizio.

Se è indubbiamente vero che, in materia di pubblici concorsi, le commissioni esaminatrici, chiamate a fissare i parametri di valutazione e poi a giudicare su prove di esame o di concorso, esercitano non una ponderazione di interessi, ma un'ampissima discrezionalità tecnica, non può altrettanto revocarsi in dubbio che sull'esercizio di tale discrezionalità il sindacato di legittimità del giudice amministrativo si estende fino a poter riscontrare sia il vizio di illegittimità per violazione delle regole procedurali, sia il vizio di eccesso di potere, riscontrabile dall'esterno e con immediatezza dalla sola lettura degli atti, allorquando ricorra l'errore sui presupposti, il travisamento dei fatti, la manifesta illogicità o irragionevolezza.

Costituiscono, pertanto, espressione di ampia discrezionalità, finalizzata a stabilire in concreto l'idoneità tecnica, culturale ovvero attitudinale dei candidati, tanto il momento (a monte) dell'individuazione dei criteri di massima per la valutazione delle prove, quanto quello (a valle) delle valutazioni espresse dalla commissione giudicatrice; da ciò discende che sia i criteri di giudizio, sia le valutazioni non sono

sindacabili dal giudice amministrativo se non nei limitati casi in cui l'esercizio del potere discrezionale trasmodi in uno o più dei vizi sintomatici dell'eccesso di potere (irragionevolezza, irrazionalità, arbitrarietà o travisamento dei fatti), i quali - tipicamente - rappresentano vizi della funzione amministrativa, per essere stato, il potere, scorrettamente esercitato o finalizzato al raggiungimento di finalità estranee a quella della scelta dei soggetti più idonei a ricoprire la funzione (cfr.: Consiglio di Stato, sez. V, 24/09/2019, n.6358).

Il parametro dell' "attitudine", in sé idoneo a concretarsi in valutazioni attinenti all'intrinseco convincimento relativo alla migliore capacità di taluno o talaltro dei candidati a meglio svolgere i compiti d'istituto in futuro al medesimo affidati, non può essere disgiunto dalla preventiva definizione dei parametri cui ancorare tale convincimento, dalla necessità che si dia atto analiticamente delle ragioni supportanti il convincimento espresso, dalla doverosa correlazione di tale motivazione ai parametri previamente indicati e costituenti per l'amministrazione auto-vincolo.

La discrezionalità amministrativa, invero, può essere limitata per disposizione normativa o anche per determinazione della stessa pubblica amministrazione che, in via preventiva e generale, si impone delle regole che dovrà necessariamente seguire, con la conseguente configurazione del vizio di eccesso di potere qualora, nella svolgimento della futura azione amministrativa, non si attenga ai criteri previamente determinati (cfr.: Consiglio di Stato ,sez. VI, 06/09/2010, n.6483).

Conclusivamente, in accoglimento della prima censura proposta con il gravame incidentale, deve riconoscersi che alla ricorrente principale non è stato correttamente attribuito il punteggio di 29, dovendosi dallo stesso decurtare il punto riconosciuto per l'insegnamento presso istituti paritari, non equiparabile, alla luce delle ragioni sopra esposte, al servizio svolto alle dipendenze della pubblica Amministrazione. Pertanto, il predetto punteggio deve essere rideterminato in n. 28 punti.

4.- Osserva il Collegio, in applicazione delle regole processuali ab initio riportate in ordine al rapporto tra ricorso principale e ricorso incidentale, che, decurtando un punto dal punteggio complessivo conseguito dalla ricorrente principale a seguito della fondatezza del ricorso incidentale, quello principale diviene inammissibile poiché l'articolata censura in esso espressa, essendo parzialmente infondata, non consente di superare la cd. prova di resistenza, vale a dire non consente alla ricorrente stessa di conseguire l'esito vittorioso della procedura concorsuale.

Si palesa, invero, infondato il mezzo di gravame proposto dalla ricorrente principale nella parte in cui ha censurato la valutazione del suo curriculum da parte della commissione di esame per non averle attribuito alcun punteggio nonostante la rilevanza dei titoli posseduti, rispettivamente indicati: 1. Tirocinio professionale formativo per dottori commercialisti; 2. Tirocinio professionale per revisore dei conti; 3. Certificazioni attestanti il livello di B2 in lingua Francese e di C1 in lingua Inglese.

Per tali titoli, ha reclamato un punteggio pari a n. 0,6 punti.

Costituisce ius receptum che la valutazione dei titoli da parte della commissione giudicatrice rappresenta espressione di discrezionalità tecnica: nel formulare il giudizio tecnico sui titoli posseduti dal candidato, l'amministrazione è chiamata ad applicare regole elastiche ed opinabili, contrassegnate da un fisiologico margine di opinabilità (cd. concetti giuridici indeterminati).

Nell'attribuire i punteggi relativi a titoli, esperienze lavorative, curricula, pubblicazioni, attività d'insegnamento ecc., l'amministrazione non applica scienze esatte che conducono ad un risultato certo ed univoco (es. accertamento dell'altezza di un determinato candidato o del grado alcolico di una determinata sostanza), ma formula un giudizio tecnico connotato da un fisiologico margine di opinabilità, per sconfessare il quale non è sufficiente evidenziare la mera non divisibilità del giudizio, dovendosi piuttosto dimostrare la sua palese inattendibilità.

La ricorrente non può limitarsi a censurare la mera non condivisibilità della valutazione tecnico- discrezionale della PA o ad autostimare differientemente i titoli posseduti, ma ha l'onere di dimostrare la palese inattendibilità del giudizio compiuto dalla commissione giudicatrice, organo cui la legge riserva la valutazione dell'idoneità tecnica degli aspiranti a una selezione pubblica.

Laddove non emergano travisamenti, pretestuosità o irrazionalità, ma solo margini di fisiologica opinabilità e non condivisibilità della valutazione tecnico discrezionale operata dalla PA (es. attribuzione di un punteggio inferiore a quello autostimato dal candidato), il giudice non può sovrapporre alla valutazione opinabile del competente organo della PA la propria: diversamente opinando egli sostituirebbe un giudizio opinabile (quello della commissione giudicatrice) con uno altrettanto opinabile (quello del consulente o del giudice), assumendo così un potere che la legge riserva alla PA.

4.1.- Nel caso di specie, dalla lettura degli atti, non emergono profili di palese inattendibilità nella valutazione del curriculum della ricorrente principale, e più in generale nelle operazioni tecniche compiute dalla PA.

La mancata valutazione dei due tirocini formativi, invero, appare tutt'altro che inattendibile o manifestamente irragionevole, dovendosi viceversa reputare che la commissione valutatrice abbia operato in attuazione sia del comma 10 art. 14 del bando di gara - secondo cui "la valutazione del curriculum culturale e professionale presentato dal candidato si effettua unicamente sugli eventi che non siano apprezzabili o lo siano parzialmente nelle precedenti categorie di titoli" - sia del criterio fissato con il verbale n. 5 dell'8.4.2019 in cui è precisato che: "Verranno valutati solo i titoli attinenti

il curriculum professionale formalmente documentati nella domanda di partecipazione al concorso con indicazione del superamento dell'esame finale".

In adempimento dei menzionati criteri, la commissione ha attribuito il punteggio di 0,5 a tutti i candidati che avevano conseguito l'abilitazione professionale, ovvero superato l'esame finale abilitante prescritto al termine del doveroso tirocinio, evitando così ragionevolmente di incorrere in una disforme valutazione della medesima esperienza professionale e subordinandone, viceversa, la rilevanza ai fini del giudizio al superamento dell'esame finale.

Per le medesime ragioni deve escludersi l'inattendibilità o la manifesta irragionevolezza della mancata valutazione, ai fini del giudizio sul curriculum, delle certificazioni attestanti il livello di conoscenza delle lingue straniere da parte della candidata, essendo state le medesime considerate ai fini del punteggio (0,1) attribuito in ragione dei titoli culturali vari posseduti dalla candidata.

Anche tale punteggio attribuito - pur opinabile come tutti i giudizi tecnici espressi dalle commissioni di esame o di concorso - non appare irragionevole o implausibile, rientrando in quella soglia di fisiologica ed ineliminabile opinabilità che caratterizza le valutazioni tecnico-discrezionali.

5.- In definitiva, a seguito dell'accoglimento del ricorso incidentale con la conseguente decurtazione di un punto alla -OMISSIS-, si ottiene un punteggio totale in favore di quest'ultima pari a 28 punti, sicché in ragione della parziale infondatezza del ricorso principale, quest'ultimo diviene inammissibile con riguardo ai restanti di profili censurati, atteso che la fondatezza di quest'ultimi, potendo determinare una decurtazione di soli 0,7 punti in danno della controinteressata, condurrebbe comunque a riconoscere a quest'ultima un punteggio di 28,5, superiore a quello della ricorrente principale, senza dunque consentire il superamento della cd. prova di resistenza, e cioè il conseguimento della vittoria concorsuale.

5.- Le spese del giudizio, in ragione della rilevanza degli interessi coinvolti e della inevitabile opinabilità caratterizzante nella materia de qua il giudizio dell'amministrazione, possono essere interamente compensate tra le parti con la sola

eccezione del contributo unificato (relativo anche al ricorso incidentale) che va posto a carico della parte ricorrente principale.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Napoli (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie il ricorso incidentale nei termini indicati in motivazione;

dichiara il ricorso principale in parte infondato ed in parte inammissibile;

dichiara le spese di giudizio interamente compensate tra le parti con la sola eccezione del contributo unificato, come meglio chiarito in motivazione, che è posto a carico della parte ricorrente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte ricorrente e della parte controinteressata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio, riunita mediante collegamento da remoto ai sensi del comma 6, art. 84, DL. 18/2020, del giorno 9 giugno 2020 con l'intervento dei magistrati:

Maria Abbruzzese, Presidente

Diana Caminiti, Consigliere

Fabio Maffei, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Fabio Maffei**

**IL PRESIDENTE**  
**Maria Abbruzzese**

## IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.